

Atto Normativo
dell’Azione Cattolica della Diocesi di Oppido M. – Palmi

Questo atto normativo è dedicato alla memoria di don Enzo Condello, assistente dell’associazione dal 1982 fino a che il Signore, nel 1997, lo ha chiamato a sé. Egli ha saputo dare un esempio di servizio, una testimonianza di amore verso l’associazione e ha indirizzato l’Azione Cattolica verso un’autentica riscoperta delle sue radici vocazionali.

PREMESSA

Il presente atto normativo vuole essere un concreto riferimento per lo svolgimento della vita dell’associazione. Esso nasce dopo una seria analisi della situazione diocesana e nella consapevolezza che la risposta alla vocazione all’Azione Cattolica può essere la strada verso la santità personale e per l’autentica evangelizzazione del territorio

L’Azione Cattolica diocesana nasce nel 1979 nel contesto della creazione della nuova diocesi di Oppido M. - Palmi ed è il frutto della fusione di due esperienze distinte e originali, quella della diocesi di Oppido Mamertina e una parte delle parrocchie della diocesi di Mileto.

L’Azione Cattolica vivendo concretamente le ansie, le gioie e le difficoltà della diocesi nascente, nei primi anni della sua istituzione ha lavorato per unificare le due anime da cui era composta e ha subito sposato le prime necessità pastorali della diocesi nascente.

L’Associazione, sempre promossa e incoraggiata da tutti i Pastori della diocesi, negli anni ‘80 ha messo in atto un forte piano di rinnovamento interno finalizzato alla creazione di associazioni parrocchiali, che fossero autentico luogo di crescita e di formazione per ragazzi, giovani e adulti.

Negli anni ‘90 fino ai giorni della costituzione di questo atto normativo l’associazione ha avuto come obiettivi primari la formazione e la qualificazione dei responsabili a tutti i livelli, la disponibilità a rispondere alle esigenze della chiesa diocesana e del territorio nel quale essa è incarnata.

Sempre più viva è la coscienza della missione che il Signore ha affidato all’Azione Cattolica che è in Oppido M. - Palmi, la missione di formare coscienze attive, percorsi di santità laicale, iniziative di autentica promozione del territorio.

Nel cammino che la giovane associazione ha percorso fino ad oggi il Signore ha chiamato nel servizio all’AC laici e assistenti che hanno risposto con generosità e con vero fervore.

Capitolo I

L’AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI OPPIDO M. - PALMI

art. 1 - Definizione e natura

- L’Associazione Diocesana è costituita da quei laici, bambini, ragazzi, giovani e adulti della Diocesi di Oppido M. - Palmi che in modo libero e responsabile, rispondendo alla loro specifica vocazione, collaborano, individualmente e associativamente, alla missione universale della Chiesa.
- Essa è parte dell’unica associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa, ed è strettamente legata a tutte le altre associazioni diocesane presenti in Italia da un forte vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, missionario, culturale ed economico.
- Essa offre alla Chiesa particolare, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.
- L’associazione diocesana si articola in associazioni territoriali riferite, di norma, alla comunità parrocchiale, a gruppi di parrocchie o a unità pastorali. Essa individua, infatti, la comunità parrocchiale quale luogo normale del proprio servizio alla Chiesa e alla gente.

art. 2 - Regolamentazione

L’Azione Cattolica della Diocesi di Oppido M. - Palmi è retta dallo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dal presente Atto Normativo Diocesano.

art. 3 - Sede

L’Associazione Diocesana ha sede legale in Cittanova alla Via Roma n. 21 c/o la casa Diocesana “Ali Materne”.

art. 4 - Rappresentanza

L'Associazione Diocesana di Azione Cattolica è rappresentata legalmente dal Presidente Diocesano pro-tempore.

Capitolo II

ADESIONE E PARTECIPAZIONE

art. 5 - Adesione

1. Possono aderire all'Azione Cattolica della diocesi di Oppido M. - Palmi i laici che, condividendone ed accettandone la natura ed i fini, si impegnano a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita associativa.
2. L'adesione si effettua facendone richiesta all'Associazione territoriale di appartenenza.
3. La richiesta di adesione è valutata ed accolta dal Consiglio territoriale cui è rivolta. Qualora questa non venga accolta la decisione viene rimessa alla Presidenza Diocesana che decide in modo definitivo ed insindacabile.
4. Nel caso di adesione in realtà territoriali ove l'Azione Cattolica non sia presente tale richiesta può essere presentata direttamente al Consiglio Diocesano, il quale dopo averla esaminata ed eventualmente accolta, determina le concrete modalità di formazione e di partecipazione alla vita associativa alle quali il richiedente si deve conformare.
5. L'adesione, salvo espressa disdetta da parte del socio, viene confermata di anno in anno.
6. L'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la "festa dell'adesione", con la quale l'Azione Cattolica Italiana – in ogni propria realtà territoriale – celebra e valorizza la scelta di aderire compiuta da ciascun socio. In tale occasione essa ripropone ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio così come delineati dallo Statuto e dagli indirizzi diocesani e locali definiti annualmente.

art. 6 – Ritiro ed esclusione dall'Associazione

Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Oppido M. - Palmi, ne dà comunicazione all'Associazione diocesana, tramite l'Associazione territoriale di appartenenza, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all'Associazione diocesana.

La mancata conferma annuale nei modi ed entro i termini stabiliti dal centro diocesano per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.

Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell'Associazione territoriale di appartenenza, delibera l'esclusione del socio dall'Associazione diocesana, quando risultino venute meno le condizioni per l'adesione previste dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto Normativo Diocesano.

La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Con l'adesione ogni socio acquisisce tutti i diritti ed assume tutti i doveri contemplati dal presente atto normativo nonché quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

art. 8 - Elettorato attivo e passivo

Il socio in regola con l'adesione partecipa pienamente e legittimamente alla vita associativa.

- Il diritto di voto è personale, non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica, e può essere esercitato da tutti coloro che, in regola con gli obblighi associativi, hanno compiuto il 14° anno di età.
Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.
- Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature:
 - ✓ Sono soci dell'Azione Cattolica;
 - ✓ Hanno compiuto il 18° anno di età;
 - ✓ Sono in regola con le altre condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.

Per il settore Giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi coloro che al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.

art. 9 - Incarichi direttivi

Gli incarichi direttivi sia Diocesani che Parrocchiali (Presidente, componente la Presidenza, Segretario Diocesano dei Movimenti) durano tre anni e, se nel corso del triennio l'incarico diviene vacante, il conferimento ad altro socio dura sino al termine del triennio in corso.

art. 10 - Conferimento degli incarichi direttivi

Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Statuto e dal suo Regolamento, dal presente Atto normativo e dal consiglio diocesano.

La designazione e la nomina dei presidenti, a livello territoriale e diocesano, deve rispettare le seguenti procedure:

- la proposta, mediante elezione, per la nomina del presidente dell'associazione territoriale, secondo quanto previsto dallo Statuto all'art. 19, comma 5, è effettuata dal consiglio di tale associazione, eletto dall'assemblea della stessa secondo le modalità previste dal presente Atto normativo; la nomina del presidente dell'associazione è effettuata dal vescovo diocesano;
- la proposta per la nomina del presidente diocesano è effettuata dal consiglio diocesano con l'elezione di una terna di soci da proporre al vescovo per la nomina;

Gli eletti a incarichi direttivi possono ricoprire consecutivamente uno stesso incarico al massimo per due mandati. Per quanto riguarda i componenti della presidenza diocesana, il doppio mandato si intende riferito al medesimo ruolo ricoperto.

Per le associazioni territoriali il consiglio diocesano può, eccezionalmente, ammettere deroghe opportunamente motivate e verificate.

art. 11 - Cessazione dagli incarichi direttivi

Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza, nonché nel caso in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente del consiglio diocesano sia assente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.

Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo o autorità competente all'attribuzione dell'incarico.

La decadenza, salvo quanto previsto dall'art. 12, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto, o dal suo Regolamento, o dal presente Atto normativo per ricoprire l'incarico direttivo.

L'atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l'incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto dall'organo o autorità competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un consigliere, subentra il primo dei non eletti della stessa fascia o articolazione.

art. 12 - Incarichi direttivi e incompatibilità

In relazione allo svolgimento di incarichi politici e di partito, valgono le regole di incompatibilità, ineleggibilità e decadenze previste e disciplinate dall'art. 12 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

- Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente del consiglio diocesano sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di governo, con il mandato nei consigli comunali, provinciali, regionali, con incarichi di sindaco o presidente o componente delle giunte comunali, provinciali e regionali e con incarichi di presidente di circoscrizioni comunali.
- Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.
- I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati a incarichi direttivi o a incarichi di componenti del consiglio diocesano.
- I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente del consiglio diocesano in caso di candidatura per le assemblee elettive del parlamento europeo, nazionale, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall'incarico ricoperto, a partire dalla data di accettazione della candidatura.
- Quanti rivestono incarichi direttivi e tutti i soci dell'Azione Cattolica Italiana devono evitare che l'associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

L' ASSOCIAZIONE DIOCESANA

art. 13 - Organi dell'associazione diocesana

1. Gli Organi dell'Associazione diocesana sono:

- a) l'Assemblea diocesana
- b) il Consiglio diocesano
- c) la Presidenza diocesana
- d) il Presidente diocesano

2. Le riunioni degli Organi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma sono valide solo se è presente almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

3. Le deliberazioni sono adottate, se votate, a maggioranza dei presenti.

art. 14 – Funzioni dell'Assemblea diocesana

a - L'Assemblea diocesana ordinaria.

L'Assemblea diocesana ordinaria è convocata dal Presidente diocesano normalmente almeno una volta all'anno, può essere, inoltre, convocata, in via straordinaria, a richiesta dei due terzi dei componenti il Consiglio Diocesano.

La Presidenza diocesana fissa l'ordine del giorno dell'assemblea ed il calendario dei lavori.

All'assemblea diocesana partecipano oltre ai componenti l'assemblea elettiva di cui al punto seguente, anche i membri dei consigli delle associazioni territoriali.

Possono, inoltre, partecipare, senza diritto di voto, tutti gli aderenti all'associazione diocesana.

L'avviso della convocazione, a firma del Presidente, deve pervenire almeno 10 giorni prima della seduta assembleare ai componenti il Consiglio diocesano, ai membri del Collegio degli Assistenti diocesani ed ai Presidenti delle associazioni territoriali i quali provvederanno ad informare i consiglieri, i delegati e gli aderenti della propria associazione.

L'avviso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'odg, del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione.

b - L'Assemblea elettiva

L'assemblea diocesana elettiva è convocata dal Presidente diocesano uscente all'inizio di ogni triennio per eleggere il Consiglio diocesano e i rappresentanti diocesani all'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea può delegare al Consiglio Diocesano l'elezione dei rappresentanti diocesani all'Assemblea Nazionale.

L'assemblea è costituita:

- dai componenti il Consiglio Diocesano;
- dai segretari dei Movimenti di Azione Cattolica e dai presidenti della FUCI, del MEIC e del MIEAC se formalmente costituiti nella diocesi;
- da tre a nove delegati, aderenti all'AC, designati dal Congresso Diocesano del MSAC ove questo sia formalmente costituito in diocesi;
- dai presidenti delle associazioni Parrocchiali e Interparrocchiali;
- dai delegati delle associazioni territoriali, individuati nel numero di uno per ogni settore e articolazione presente nell'associazione (es: 1 per gli adulti, 1 per i giovani, 1 educatore in rappresentanza dell'ACR).;
- Le associazioni che, al momento della convocazione dell'Assemblea, hanno oltre 100 aderenti, compresa l'ACR, possono esprimere un ulteriore delegato.

Hanno diritto di voto:

- i membri del consiglio diocesano
- i presidenti parrocchiali
- i delegati parrocchiali
- i rappresentanti dei movimenti.

L'avviso della convocazione, a firma del Presidente deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'odg, del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione, e deve pervenire almeno 10 giorni prima della seduta assembleare ai tutti i componenti: l'inosservanza dei termini di cui sopra comporta la nullità della convocazione.

L'Assemblea elettiva viene presieduta da un socio maggiorenne che abbia diritto di voto, proposto dal Presidente diocesano uscente ed eletto per alzata di mano.

Essa è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Prima dell'inizio delle votazioni, l'Assemblea elegge, sempre per alzata di mano, il seggio elettorale composto dal presidente, dal segretario e da 6 scrutatori, tutti scelti tra persone non inserite nelle liste indicative dei candidati di cui al comma successivo.

Per favorire la scelta dei consiglieri possono essere presentati alla segreteria diocesana, fino a cinque giorni prima dell'Assemblea elettiva, elenchi di persone disponibili a ricoprire l'incarico. Tali elenchi possono comprendere un numero massimo di 10 soci e devono essere sottoscritti da almeno 15 componenti l'Assemblea con diritto di voto ognuno dei quali può sottoscrivere un

solo elenco. Il Consiglio Diocesano può altresì presentare un elenco di consiglieri uscenti disponibili ad essere ricandidati.

Gli elenchi hanno carattere indicativo, fermo restando il diritto di ogni socio ad essere eletto.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.

Risulteranno eletti i soci che, per ogni fascia e articolazione, avranno riportato il maggior numero di preferenze, tenendo presente che tra gli eletti delle singole componenti (adulti, giovani, ACR) devono essere parimenti rappresentati entrambi i sessi. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in età.

Le modalità di raccolta del voto vengono stabilite mediante il Regolamento che deve essere approvato con deliberazione del Consiglio diocesano uscente prima dello svolgimento delle assemblee elettive parrocchiali e dell'assemblea elettiva diocesana.

art. 15 – Funzioni del consiglio diocesano.

Il Consiglio Diocesano è responsabile della vita e delle attività diocesane.

Esso promuove tutte le attività dell'Associazione diocesana ed in particolare:

- cura la formazione dei responsabili parrocchiali;
- predispone il programma annuale da sottoporre all'Assemblea Diocesana ordinaria;
- cura l'attuazione dei programmi triennali e annuali approvati dall'Assemblea Diocesana;
- coordina le iniziative unitarie e dei settori secondo le indicazioni del Centro nazionale e alla luce della Pastorale Diocesana;
- delibera la partecipazione dell'Associazione diocesana ad associazioni ed organismi ecclesiali e di altra natura;
- approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- formula la proposta per la nomina del Presidente diocesano da sottoporre al Vescovo;
- elegge, su proposta dei settori, i quattro Vice-Presidenti (Giovani e Adulti), il Responsabile ACR e il Vice-Responsabile dell'ACR quest'ultimo scelto tra i consiglieri eletti per l'ACR ;
- nomina il Segretario e l'Amministratore su proposta del Presidente;
- nomina, su proposta del Presidente e sentito l'Amministratore, i due membri del comitato per gli affari economici scelti tra i soci che abbiano competenze in materia giuridica-economica o tecnico-amministrativa;
- nomina i membri cooptati e la coppia incaricata di curare particolarmente l'attenzione alla pastorale familiare;
- il consiglio, inoltre, può nominare altri soci quali responsabili di specifici incarichi (es: Responsabile Adesioni, Responsabile stampa associativa, ecc.);
- stabilisce, su proposta della Presidenza, le quote e i contributi associativi annuali, favorendo, ove possibile, l'assunzione di diversi livelli di contribuzione.

art. 16 – Composizione del Consiglio Diocesano

Il Consiglio diocesano è composto:

- dai membri eletti dall'Assemblea Diocesana Elettiva e precisamente: 5 per il settore adulti, 5 per il settore giovani, 5 educatori in rappresentanza dell'ACR;
- dai membri di Presidenza che non siano già Consiglieri;
- dai segretari dei Movimenti di Azione Cattolica formalmente costituiti nella Diocesi

Fanno inoltre parte del Consiglio con voto consultivo:

- i componenti il Collegio Assistenti;
- un responsabile per ciascun movimento esterno (FUCI, MEIC, MIEAC) se formalmente costituiti in Diocesi;
- eventuali membri cooptati scelti, fino ad un massimo di due, con deliberazione resa a maggioranza dallo stesso consiglio su proposta della presidenza diocesana e individuati tra i soci che abbiano rivestito incarichi associativi a livello diocesano
- la coppia incaricata di curare l'attenzione alla pastorale familiare che svolgerà il suo compito in stretta collaborazione con i giovani, gli adulti e l'ACR
- i soci eletti nel Consiglio Nazionale e nella Delegazione Regionale.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente diocesano che lo convoca di norma una volta al mese.

La convocazione, salvo i casi di urgenza, deve pervenire, con ogni mezzo, almeno 8 giorni prima della seduta consiliare e deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Il consiglio Diocesano può essere inoltre convocato, in via straordinaria, su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Di ogni seduta del Consiglio diocesano viene redatto verbale a cura del Segretario.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto ed almeno un assistente; in caso di assenza o impedimento del Presidente Diocesano il Consiglio è presieduto dal componente della Presidenza, presente alla seduta, più anziano d'età.

Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza dall'incarico.

Il ruolo divenuto vacante viene ricoperto dal primo dei non eletti della fascia o articolazione corrispondente ed è valido sino al termine del triennio in corso.

Le delibere del Consiglio sono valide se ottengono la maggioranza dei voti espressi.

art. 17 - Elezione della terna per la nomina del Presidente Diocesano

Il Consiglio diocesano, convocato dal più anziano degli eletti e presieduto dallo stesso, nella prima riunione utile successiva allo svolgimento dell'Assemblea diocesana elettiva, e comunque non oltre quindici giorni da essa, provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla indicazione della terna di nomi da sottoporre al Vescovo per la nomina a Presidente Diocesano.

Per la designazione della terna, ogni consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna, quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte.

Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.

Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto nello scrutinio il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.

Esaurite le operazioni elettorali delle stesse è redatto apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto il Consiglio e controfirmato dall'Assistente Unitario.

Il verbale, contenente la terna dei nomi ed i voti da ciascuno riportati, viene consegnato all'Assistente Unitario per la successiva comunicazione al Vescovo.

Se il Presidente eletto è già consigliere diocesano, gli subentra il primo dei non eletti della sua fascia o articolazione.

art. 18 - Elezione degli altri componenti della Presidenza Diocesana

Il Consiglio diocesano nella prima riunione utile successiva alla nomina del Presidente procede ad eleggere gli altri componenti la Presidenza diocesana: i due vicepresidenti adulti (preferibilmente un uomo e una donna), i due vicepresidenti giovani (preferibilmente un uomo e una donna), il responsabile dell'ACR.

I membri di Presidenza sono eletti dal Consiglio su proposta di ciascuna delle tre componenti associative. Ad ogni consigliere viene consegnata una scheda per ciascuna componente associativa.

Ogni consigliere esprime sulle schede due voti per il settore adulti e il settore giovani (possibilmente un uomo e una donna) e una sola preferenza per l'ACR.

Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre dal quarto scrutinio è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Nomina inoltre, su proposta del Presidente diocesano, il Segretario e l'Amministratore.

art. 19 - Il Presidente Diocesano

- è nominato dal Vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi su proposta del Consiglio Diocesano;
- promuove e coordina l'attività della Presidenza diocesana;
- convoca e presiede il Consiglio diocesano;
- convoca e presiede l'Assemblea diocesana;
- garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'associazione diocesana;
- ha la rappresentanza legale dell'associazione e la rappresenta in ambito sia ecclesiale che civile.

art. 20 - La Presidenza Diocesana

La Presidenza diocesana è formata dal Presidente diocesano, da quattro Vicepresidenti (due giovani e due adulti), dal Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario, dall'Amministratore.

Alla presidenza partecipa, in rappresentanza del collegio assistenti, l'assistente unitario.

art. 21 - Compiti della Presidenza Diocesana

La Presidenza diocesana:

- promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli e ne garantisce l'unità;
- cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla Assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio;
- segue le associazioni territoriali e la formazione dei relativi responsabili, promuovendo le relazioni interpersonali tra gli stessi e con i membri del Consiglio e della Presidenza;
- cura costanti rapporti di comunione con la comunità ecclesiale;
- assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici e con tutte le altre realtà aggregative.

I vice-presidenti coadiuvano il Presidente nel coordinamento delle attività dell'Associazione dedicandosi, in particolare, alla cura dei settori loro affidati.

art. 22 - Il Comitato dei Presidenti Parrocchiali e interparrocchiali

I Presidenti Parrocchiali costituiscono il Comitato dei Presidenti parrocchiali.

Il Comitato dei Presidenti, convocato periodicamente dal Presidente Diocesano, svolge un ruolo propositivo e consultivo per le deliberazioni della Presidenza e del Consiglio diocesano, con particolare riguardo alle attività inerenti la formazione dei responsabili e altre specifiche iniziative diocesane.

La Presidenza diocesana, ove ritenuto necessario, può invitare i componenti il Comitato dei Presidenti a partecipare ai lavori del Consiglio Diocesano.

art. 23 - Gli Assistenti - Nomina, presenza e compito

L'Assistente unitario e gli Assistenti di Settore sono nominati dal Vescovo diocesano e costituiscono il Collegio Assistenti.

Gli Assistenti e i sacerdoti collaboratori, a tutti i livelli, nell'esercizio del ministero loro affidato e quale segno visibile della comunione con il Vescovo e la Chiesa locale, partecipano ad ogni aspetto della vita associativa e delle sue attività, intervenendo altresì nelle sedute degli organi deliberativi - pur senza diritto di voto - al fine di fornire il proprio contributo per il necessario discernimento nell'assunzione delle decisioni associative.

Il Collegio Assistenti promuove iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e ad una maggiore conoscenza dell'associazione e della sua singolare ministerialità laicale da parte dei sacerdoti, degli studenti del seminario, dei religiosi e dei ministri ordinati.

Capitolo IV

ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

art. 24 - Le Associazioni territoriali

L'associazione territoriale è costituita con riferimento alla comunità parrocchiale, a gruppi di parrocchie o a unità pastorali, secondo le opportunità suggerite dalle diverse realtà locali.

L'associazione territoriale si costituisce quando i laici che partecipano alla vita delle realtà ecclesiali di cui al punto precedente e aderiscono all'Azione Cattolica Italiana, richiedono e ottengono il riconoscimento da parte del consiglio diocesano e strutturano la loro esperienza associativa come definito nel capitolo successivo.

art. 25 - Coordinamenti vicariali e zonali

Il Consiglio Diocesano può, qualora le circostanze lo richiedano, coordinare le singole esperienze associative territoriali con riferimento ai vicariati o a unità pastorali.

A tal fine, esse danno vita a un "coordinamento vicariale" le cui attività e ordinamento saranno disciplinate da apposito regolamento che sarà deliberato dal Consiglio Diocesano.

art. 26 - I Gruppi Diocesani

Il consiglio diocesano, in rapporto a specifiche condizioni di vita e ambienti, può promuovere o riconoscere gruppi radicati sul territorio. Essi vengono denominati "gruppi diocesani".

I "gruppi diocesani" hanno il compito di:

- a. attuare la missione propria dell'associazione diocesana;
- b. attuare il compito formativo in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti;
- c. realizzare gli obiettivi particolari stabiliti da specifici progetti formativi missionari.

I gruppi diocesani eleggono, al loro interno, un proprio responsabile, la cui nomina deve essere ratificata dal consiglio diocesano. Il responsabile dura in carica un triennio e può essere rinnovato solo per un secondo mandato.

I gruppi diocesani possono definire un minimo regolamento ed una limitata struttura, sottoponendoli al consiglio diocesano per l'approvazione.

I gruppi vengono costituiti quando sia possibile assicurare stabilità e adeguata consistenza, all'interno di progetti specifici sul piano formativo o di sviluppo della presenza e del servizio proprio dell'associazione diocesana.

Il consiglio diocesano, secondo opportunità, può invitare il responsabile del gruppo diocesano a partecipare a una propria seduta per la verifica dell'esperienza associativa.

La funzione di assistente del gruppo diocesano è normalmente svolta dagli assistenti diocesani.

art. 27 - I Movimenti

L'esperienza organica e strutturata di più aderenti o gruppi di aderenti di diverse associazioni territoriali, di uno o più gruppi diocesani, può essere riconosciuta dal consiglio diocesano come movimento dell'Azione Cattolica di Oppido-Palmi.

I movimenti possono sottoporre al consiglio diocesano un proprio regolamento che ne precisi finalità, funzionamento e modalità di partecipazione e di organizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Atto normativo.

I movimenti eleggono, al loro interno, un segretario diocesano coadiuvato da un numero opportuno di responsabili. La nomina del segretario diocesano deve essere ratificata dal consiglio diocesano.

Il segretario partecipa con diritto di voto sia al consiglio diocesano che all'assemblea diocesana. Egli dura in carica un triennio e può essere rinnovato solo per un secondo mandato.

I movimenti diocesani, almeno una volta l'anno, presentano al consiglio diocesano – tramite il loro segretario – la loro esperienza associativa.

Il consiglio diocesano, all'atto del riconoscimento del movimento diocesano, comunica la sua deliberazione al vescovo, affinché egli possa provvedere alla nomina dell'assistente.

Capitolo V

LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

art. 28 - Organi dell'associazione territoriale

Gli Organi dell'Associazione territoriale sono:

- a) l'Assemblea parrocchiale o interparrocchiale
- b) il Consiglio parrocchiale o interparrocchiale
- c) il Presidente parrocchiale o interparrocchiale

art. 29 - L'assemblea territoriale (parrocchiale o interparrocchiale)

Tutti gli aderenti dell'associazione territoriale, che hanno compiuto il 14° anno di età, costituiscono l'assemblea. In essa i ragazzi – coinvolti nel percorso assembleare con specifiche attività – sono rappresentati dai loro educatori.

- L'assemblea – convocata di norma almeno una volta l'anno – è validamente costituita quando i suoi componenti siano stati convocati per iscritto. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- L'assemblea, proposta come esperienza significativa di incontro di tutti gli aderenti, ha il compito di:
 - a) eleggere il consiglio dell'associazione territoriale, seguendo la scadenza triennale diocesana del rinnovo degli incarichi direttivi;
 - b) eleggere i delegati all'Assemblea Diocesana Elettiva o può delegare il Consiglio territoriale per la loro nomina;
 - c) discutere e approvare le linee programmatiche;
 - c) esercitare le altre attribuzioni ad essa affidate dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo.
- All'assemblea territoriale elettiva, perché sia validamente costituita, deve partecipare un rappresentante del consiglio diocesano.
- L'assemblea, ordinariamente, è convocata dal presidente dell'associazione territoriale, che la presiede. Può anche essere convocata su richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio dell'associazione o dalla presidenza diocesana.
- Dei lavori e delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto e conservato apposito verbale.

art. 30 - Composizione del Consiglio parrocchiale o interparrocchiale

L'assemblea, su proposta del consiglio uscente, determina la composizione del consiglio da eleggere, tenendo conto della rappresentatività di tutte le componenti presenti nell'associazione (giovani e adulti, educatori in rappresentanza dei ragazzi, uomini e donne), nonché della formazione ed esperienza che già alcuni soci hanno acquisito nella maturazione dell'identità associativa.

Nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto, l'assemblea elegge da un minimo di 2 ad un massimo di 10 componenti che entrano a far parte del consiglio; nel caso di associazioni territoriali interparrocchiali o legate ad unità pastorali, nel consiglio devono essere presenti almeno un componente per ciascuna parrocchia.

Per la determinazione del numero e tipologia dei membri da eleggere del consiglio si tiene conto delle seguenti indicazioni:

- a. associazioni con un numero di aderenti non superiore a 25 e formate da un solo gruppo: l'assemblea elegge un consiglio formato da un numero di persone compreso fra 2 e 4;
- b. associazioni con un numero di aderenti indicativamente compreso tra 25 e 50, con un minimo di struttura associativa e con più di un gruppo: l'assemblea elegge un consiglio formato da un numero di persone compreso fra 3 e 6;

- c. associazioni con un numero di aderenti indicativamente superiore a 50, organizzate in più gruppi e complete di tutte le componenti associative (ragazzi, giovani ed adulti): l'assemblea elegge un consiglio formato un numero di persone compreso fra 5 e 10.

art. 31 - Funzioni del Consiglio Territoriale (parrocchiale o interparrocchiale)

I principali compiti del consiglio sono:

- eleggere, anche al di fuori dei propri componenti e sentito l'assistente dell'associazione territoriale, il nominativo da proporre al Vescovo, tramite la presidenza diocesana, per la nomina a Presidente dell'Associazione Territoriale; la maggioranza richiesta per tale elezione è quella della metà più uno dei componenti del consiglio; il presidente nominato, qualora non ne sia già membro, entra a far parte del consiglio;
- nominare, su proposta del Presidente, il Segretario ed eventualmente l'Amministratore.;
- nominare i responsabili dei gruppi o eventuali altri responsabili associativi ed educativi, stabilendo anche chi, fra essi, debba entrare a far parte del consiglio;
- nominare, tra gli aderenti, gli educatori e gli animatori dell'associazione;
- programmare, gestire e verificare, ogni anno, l'esperienza associativa anche sulla base delle indicazioni offerte dal consiglio diocesano;
- curare le procedure di adesione all'associazione e della relativa conferma annuale nelle modalità stabilite dal consiglio diocesano;
- reperire i fondi per il sostegno economico dell'associazione ai suoi vari livelli;
- deliberare sulle altre attribuzioni ad esso affidate dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo.

art. 32 - Attività del Consiglio Territoriale

Il consiglio viene convocato con scadenze che permettano la reale conduzione della vita associativa e, comunque non meno di tre volte l'anno.

Il consiglio viene convocato dal presidente o anche su richiesta scritta della maggioranza dei propri membri.

Le riunioni del consiglio dell'associazione territoriale sono valide se è presente almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità nell'esito delle votazioni, il voto del presidente vale doppio.

Dei lavori e delle deliberazioni del consiglio viene redatto e conservato apposito verbale.

art. 33 – Il presidente parrocchiale o interparrocchiale

Il presidente dell'associazione territoriale la rappresenta a livello ecclesiale e civile e mantiene i necessari rapporti con tutte le altre realtà ecclesiali o sociali e con le istituzioni pubbliche.

Il presidente ha, principalmente, i seguenti compiti:

- convocare e presiedere l'assemblea;
- convocare e presiedere il consiglio;
- coordinare unitariamente le strutturazioni interne dell'associazione;
- partecipare al Comitato Diocesano dei Presidenti Parrocchiali e Interparrocchiali;
- partecipare al livello diocesano dell'associazione, mantenendo rapporti costanti con la presidenza diocesana;
- svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso affidate dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo.

art. 34 - I gruppi territoriali

Le associazioni territoriali possono, al loro interno, strutturarsi in "gruppi" al fine di:

- costituire la prima vitale esperienza associativa;
- attuare la missione propria dell'associazione diocesana così come precisata a livello territoriale;
- attuare il compito formativo in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti;
- realizzare gli obiettivi particolari stabiliti da specifici progetti formativi o missionari.

I gruppi, di norma, hanno un proprio responsabile nominato dal consiglio.

Il Consiglio, inoltre, definisce i compiti e la durata dell'incarico che scade comunque al termine del triennio.

I gruppi vengono costituiti quando alle relazioni significative in essi vissute sia possibile dare stabilità, anche rispondendo ad adeguati criteri di consistenza e all'interno di progetti specifici sul piano formativo o di sviluppo della presenza e del servizio proprio dell'associazione.

Capitolo VI
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

art. 35 - Risorse e patrimonio

L'associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:

- dai contributi associativi dei soci;
- dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli enti e istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

L'associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'Azione Cattolica Italiana, a collaborazioni e al patrocinio di enti e istituzioni pubbliche, a prestiti.

I beni dell'associazione possono essere mobili, immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.

L'associazione può, in armonia con le proprie finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

art. 36 - Contributi associativi ordinari

I contributi associativi dovuti da ciascun socio sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell'Azione Cattolica Italiana con riferimento all'associazione nazionale, diocesana e territoriale di appartenenza.

La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal consiglio diocesano – di norma in connessione con l'approvazione del bilancio preventivo – secondo le esigenze e le modalità scelte dall'associazione diocesana, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza. L'associazione territoriale e il gruppo diocesano scelgono la modalità di attuazione delle indicazioni diocesane, informando tutti gli aderenti.

Le esigenze economiche dell'associazione sono determinate in base alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'associazione stessa.

La raccolta dei contributi associativi da parte dell'associazione diocesana avviene tramite modalità stabilite annualmente e comunicate alle associazioni territoriali e gruppi diocesani.

L'associazione territoriale e il gruppo diocesano sono altresì liberi di organizzare vari tipi di attività, purché non a scopo di lucro, per finanziare l'associazione a tutti i suoi livelli.

L'associazione diocesana versa i contributi associativi all'associazione nazionale secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio nazionale.

art. 37 - Contributi associativi per particolari finalità

Per attuare specifiche iniziative programmate, il consiglio diocesano può deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

art. 38 - L'attività amministrativa dell'associazione diocesana

Il consiglio diocesano approva:

- l'ordinamento contabile;
- i criteri e le procedure per la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi;
- i criteri e le procedure per stabilire la partecipazione economica alle attività dell'associazione.

art. 39 - Funzioni dell'amministratore e del comitato per gli affari economici

La responsabilità dell'amministrazione dell'associazione diocesana spetta alla presidenza diocesana, che ne affida la cura all'amministratore, eletto dal consiglio su proposta del presidente e coadiuvato da un comitato per gli affari economici con funzioni consultive.

Il comitato per gli affari economici è composto dall'amministratore che lo presiede e da almeno due soci competenti in materia giuridico-economica o tecnico-amministrativa, eletti dal consiglio diocesano su proposta del presidente diocesano e sentito l'Amministratore.

L'amministratore diocesano, avvalendosi delle funzioni consultive del comitato per gli affari economici:

- imposta un'adeguata gestione amministrativa dell'associazione, predisponendo procedure che consentano anche la verifica dell'efficacia e dell'efficienza della gestione stessa;

- gestisce la contabilità;
- elabora il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- si occupa della gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;
- svolge un servizio consultivo anche per le associazioni territoriali, i gruppi e i movimenti diocesani;
- l'amministratore convoca il comitato per gli affari economici almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario.
- a livello territoriale, la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal consiglio ed è affidata al presidente o ad altro responsabile appositamente nominato.

Capitolo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 40 – Entrata in vigore dell'atto normativo e delle sue modifiche

Il presente Atto normativo e le sue eventuali successive modifiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, comma 2 dello Statuto, entra in vigore dopo la favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal consiglio nazionale.

Nel caso in cui la valutazione espressa dal consiglio nazionale, di cui al comma precedente, determini la necessità di effettuare adeguamenti del testo approvato, nell'ambito dei poteri di delega previsti dall'art. 14, comma 7 del Regolamento nazionale, la competenza per recepire tali adeguamenti è trasferita in via permanente al consiglio diocesano, al quale spetta pure la valutazione circa l'eventuale possibilità di rinvio di tali modifiche all'assemblea diocesana.

art. 41 – Variazione della sede legale dell'Associazione Diocesana

Qualora la sede dell'Associazione Diocesana, per disposizione del Vescovo o per altri motivi, dovesse essere trasferita altrove, la relativa modifica dell'art. 3 del presente Atto Normativo può essere effettuata dal Consiglio Diocesano con propria delibera assunta a maggioranza.

art. 42 - Lo Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione diocesana è deliberato dall'Assemblea diocesana con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diviene operativo dopo la ratifica da parte del Vescovo.

Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto all'*Associazione Nazionale* e, in mancanza, ad altro ente con finalità analoga, nel rispetto della normativa che regola gli enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio diocesano con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentito il Vescovo e la Presidenza Nazionale.

Art 43 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento Nazionale, alle norme canoniche e civili applicabili in materia.